

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
HSF – Helpful & Sustainable Future



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata HSF – Helpful & Sustainable Future, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale in Quartu Sant'Elena, Via Mar Egeo n° 9. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune Quartu Sant'Elena di non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " HSF – Helpful & Sustainable Future Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata HSF – Helpful & Sustainable Future - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più

Lucy Rubini

attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

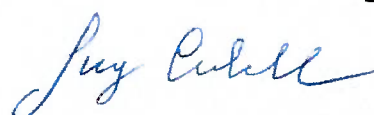
2. Finalità dell'Associazione è di:

- proporre la diffusione di nuovi modelli di crescita sociale, culturale e del benessere psico-fisico dell'individuo, dei gruppi e delle comunità;
- formare e di informare le persone sul concetto di "Prendersi cura di sé e degli altri";
- svolgere attività didattica, di formazione, di supervisione, di ricerca ed intervento in ambito sociale e sanitario;
- promuovere politiche e forme di assistenza sociale innovative;
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario in collaborazione con enti pubblici e privati.

4. Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett a del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - contribuire e/o partecipare alla realizzazione di indagini psico-sociologiche e di rilevazione dei bisogni della popolazione inerente al settore socio-sanitario;
 - convenzione con l'UEPE per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi del D.L.vo 28 agosto 2000 n.274, art.54;
 - servizio di supporto e assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive, religiose e/o socioculturali;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, co.1, lett d del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - attività di programmazione, progettazione, e gestione di interventi educativi individuali e di gruppo, laboratori di recupero scolastico e di educazione permanente rivolta alla terza età;
 - attività di progettazione, gestione, direzione e conduzione di seminari, corsi e scuole di avviamento inerenti al settore socio-sanitario;
 - formazione, aggiornamento, e perfezionamento professionale dei professionisti del settore socio-sanitario;
 - organizzazione e gestione di convegni, congressi, tavole rotonde, momenti formativi sui temi di primo soccorso rivolti alla comunità;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive



La prima attività dell'Associazione è la promozione della cultura e della ricerca scientifica e letteraria.

- promuovere la diffusione di nuove scoperte di ricerca scientifica, letteraria e del pensiero politico, filosofico, storico, geografico, artistico, ecc.
- organizzare e partecipare a convegni, seminari, corsi, dibattiti, ecc.
- pubblicare e diffondere opere di ricerca e di divulgazione scientifica e letteraria.
- organizzare e partecipare a viaggi di studio e di ricerca.
- organizzare e partecipare a iniziative di promozione della cultura e della ricerca.

A. Attività di interesse generale

La prima attività dell'Associazione è la promozione della cultura e della ricerca scientifica e letteraria. La seconda attività è la promozione della cultura e della ricerca filosofica, storica, geografica, artistica, ecc.

La terza attività è la promozione della cultura e della ricerca scientifica e letteraria. La quarta attività è la promozione della cultura e della ricerca filosofica, storica, geografica, artistica, ecc.

La quinta attività è la promozione della cultura e della ricerca scientifica e letteraria. La sesta attività è la promozione della cultura e della ricerca filosofica, storica, geografica, artistica, ecc.

La settima attività è la promozione della cultura e della ricerca scientifica e letteraria. L'ottava attività è la promozione della cultura e della ricerca filosofica, storica, geografica, artistica, ecc.

La nona attività è la promozione della cultura e della ricerca scientifica e letteraria. La decima attività è la promozione della cultura e della ricerca filosofica, storica, geografica, artistica, ecc.

La undicesima attività è la promozione della cultura e della ricerca scientifica e letteraria. La dodicesima attività è la promozione della cultura e della ricerca filosofica, storica, geografica, artistica, ecc.



[Handwritten signature]

modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett c del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- attività di sostegno a popolazioni colpite da emergenze sanitarie e sociali (welfare leggero);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.1, lett i del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi, iniziative e laboratori di tipo culturale, artistico, ludico e/o ricreativo rivolti ai giovani;
- attività editoriali riguardanti le attività ed i settori in cui opera l'Associazione.

5. Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.

2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

6. Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

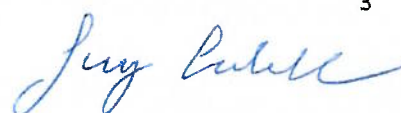
Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre,



far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

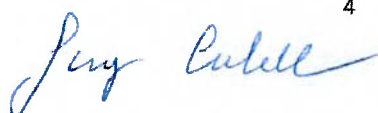
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei



15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Sergio Ciliberti

1. L'associazione deve essere costituita in forma di persona giuridica separata dal Consiglio d'Amministrazione e deve essere dotata di patrimonio proprio. L'associazione deve essere costituita in forma di persona giuridica separata dal Consiglio d'Amministrazione e deve essere dotata di patrimonio proprio.

2. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea;
b) proporre e votare le deliberazioni dell'Assemblea;
c) essere eletti o nominati membri del Consiglio d'Amministrazione.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di gestione dell'associazione. Esso è composto da un numero di membri non superiore a venti, eletti o nominati dall'Assemblea.

4. Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di:
a) gestire l'associazione;
b) rappresentare l'associazione verso terzi;

5. Il Consiglio d'Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'associazione.

6. L'Assemblea ha il compito di:
a) approvare il bilancio;
b) approvare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione.

8. Il Presidente dell'associazione è l'organo di rappresentanza dell'associazione.

9. Il Presidente dell'associazione ha il compito di:
a) rappresentare l'associazione verso terzi;

10. Il Presidente dell'associazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'associazione.

11. L'Assemblea ha il compito di:
a) approvare il bilancio;



12. L'Assemblea ha il compito di:
a) approvare il bilancio;

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art. 11

Norme sul volontariato

Art. 12 - Obblighi e diritti del volontario

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale in modo gratuito e senza scopo di lucro, operando in modo trasparente e responsabile.

2. I volontari sono persone fisiche che operano in modo gratuito e senza scopo di lucro, senza alcun vincolo di subordinazione, e che, per il loro impegno, sono riconosciuti e tutelati dalla legge.

3. L'Associazione deve garantire in ogni caso la sicurezza e la tutela dei volontari, assicurando loro un'adeguata formazione e informazione.

4. L'Associazione deve garantire la trasparenza e la correttezza delle proprie attività, assicurando la massima trasparenza e la massima correttezza.

5. L'Associazione deve garantire la trasparenza e la correttezza delle proprie attività, assicurando la massima trasparenza e la massima correttezza.

6. L'Associazione deve garantire la trasparenza e la correttezza delle proprie attività, assicurando la massima trasparenza e la massima correttezza.

7. L'Associazione deve garantire la trasparenza e la correttezza delle proprie attività, assicurando la massima trasparenza e la massima correttezza.

8. L'Associazione deve garantire la trasparenza e la correttezza delle proprie attività, assicurando la massima trasparenza e la massima correttezza.

9. L'Associazione deve garantire la trasparenza e la correttezza delle proprie attività, assicurando la massima trasparenza e la massima correttezza.

10. L'Associazione deve garantire la trasparenza e la correttezza delle proprie attività, assicurando la massima trasparenza e la massima correttezza.

Art. 13

Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio d'Amministrazione;

2. L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione, che ha il potere di approvare o revocare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione, che ha il potere di approvare o revocare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, che ha il potere di approvare o revocare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione, che ha il potere di approvare o revocare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

6. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, che ha il potere di approvare o revocare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

7. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione, che ha il potere di approvare o revocare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

F. C. C. ⁶

Art. 12 - Del volontario e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione è obbliga la propria attività di interesse generale finalizzata al modo prevalente dell'attività di volontariato del proprio settore e delle persone aderenti agli atti associativi.

2. Il volontario, senza percepire ricche o corrispettivi in denaro, è tenuto all'Associazione e che per il suo attività, prestando la propria attività in modo volontario, escluso il lucro e il profitto, secondo le finalità e gli scopi dell'Associazione.

3. L'Associazione deve riservare in un apposito registro i volontari, secondo le norme vigenti, che sono da loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve fornire assistenza e servizi volontari, secondo gli interessi e le attività esistenti nell'ambito dell'attività di volontariato, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

5. L'attività del volontario non può essere considerata in alcun modo remunerata dal beneficiario. Al momento dell'attività volontaria, l'Associazione deve assicurare la propria attività volontaria, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, senza alcun corrispettivo e non economicamente remunerato.

6. La qualità di volontario è riconosciuta con apposito libro in cui si registra il numero di attività svolte e con ogni altro mezzo idoneo a dimostrare la partecipazione all'attività di volontariato e l'attività di volontariato e l'attività di volontariato.

7. Per quanto non previsto in questo articolo, si applica l'articolo 1 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 13 - Della gestione finanziaria

1. L'Associazione può assumere la gestione finanziaria e amministrativa, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Libro IV

Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione.

2. L'organo di controllo dell'Associazione è costituito dal Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Al momento della costituzione dell'Associazione, il Collegio Sindacale deve essere costituito da almeno tre soci, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da almeno tre soci, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da almeno tre soci, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da almeno tre soci, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da almeno tre soci, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

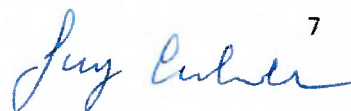
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;

 7

Art. 12 - L'Assemblea degli azionisti ha il compito di approvare e l'ordinamento
 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli azionisti in regola
 con il versamento delle quote di partecipazione.
 2. L'Assemblea ha il compito di approvare o meno le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione
 e di eleggere o revocare i membri del Consiglio.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente, a seconda di quale dei due
 funzioni, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'Assemblea può
 essere convocata anche in altre occasioni.
 4. La convocazione deve avvenire per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo
 rispetto alla data della convocazione, e deve indicare l'ordine del giorno.
 5. L'Assemblea può essere convocata anche in forma straordinaria, quando il Presidente
 o il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, per deliberare su materie di particolare
 importanza.
 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, o da uno dei due
 quando sono assenti, e ha il compito di approvare o meno le deliberazioni del Consiglio
 e di eleggere o revocare i membri del Consiglio.
 7. La deliberazione è valida quando è approvata da una maggioranza di almeno
 la metà più uno dei presenti, e quando il numero dei presenti è almeno la metà
 più uno del totale degli azionisti.
 8. La deliberazione è valida anche quando è approvata da una maggioranza di almeno
 la metà più uno dei presenti, e quando il numero dei presenti è almeno la metà
 più uno del totale degli azionisti, anche se il numero dei presenti è inferiore
 al numero dei presenti in forma straordinaria.



[Handwritten signature]

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

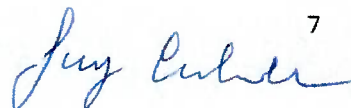
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;

 7

Art. 15 - L'Assemblea degli azionisti compendiali, incaricata di convocare e presiedere
 L'Assemblea e l'organo amministrativo dell'Assemblea, non è tenuto ad essere in regola
 con il versamento della quota di partecipazione azionaria.
 L'Assemblea ha il diritto di convocare l'Assemblea e può far rappresentare da un altro
 azionario medesimo delegato, in questo caso, essere ammesso a dare esecuzione al mandato del
 delegato o del delegato.
 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea, a seguito di richiesta del Consiglio
 d'Amministrazione, o da uno dei suoi membri per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può
 essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 a) In qualsiasi momento della sua gestione, il Consiglio d'Amministrazione
 può convocare l'Assemblea per deliberare su qualsiasi questione che riguardi la gestione della
 società.
 b) Per deliberare su una questione, l'Assemblea deve essere convocata.
 c) La convocazione deve pervenire per iscritto agli azionisti con almeno 15 giorni
 di anticipo. L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima della data della
 convocazione. La convocazione deve essere fatta per iscritto, in un luogo dove
 tutti gli azionisti possono accedere, e deve contenere l'ordine del giorno.
 d) L'Assemblea deve essere convocata in un luogo dove tutti gli azionisti possono
 accedere. L'Assemblea deve essere convocata in un luogo dove tutti gli azionisti
 possono accedere. L'Assemblea deve essere convocata in un luogo dove tutti gli
 azionisti possono accedere. L'Assemblea deve essere convocata in un luogo dove
 tutti gli azionisti possono accedere. L'Assemblea deve essere convocata in un
 luogo dove tutti gli azionisti possono accedere. L'Assemblea deve essere
 convocata in un luogo dove tutti gli azionisti possono accedere. L'Assemblea
 deve essere convocata in un luogo dove tutti gli azionisti possono accedere.
 e) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 f) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 g) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 h) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 i) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 j) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 k) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 l) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 m) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 n) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 o) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 p) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 q) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 r) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 s) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 t) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 u) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 v) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 w) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 x) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 y) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.
 z) L'Assemblea può essere convocata anche in qualsiasi altro caso.



Handwritten signature

- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

8
Luigi Cichelli



- b) approvare i provvedimenti programmati annualmente e plurimennali di bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approvare i provvedimenti finanziari necessari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare e revocare i componenti del Collegio Sindacale, ove costituito;
- f) nominare e revocare i componenti del Collegio di Revisione, ove costituito;
- g) approvare i provvedimenti riguardanti le relazioni sindacali;
- h) decidere sui finanziamenti e prelievi di denaro di natura e di destinazione dall'Associazione;
- i) approvare i provvedimenti riguardanti le relazioni sindacali e gli altri regolamenti statutari;
- j) deliberare sulla responsabilità del management degli organi sociali, in base all'art. 23 del Codice del Lavoro e della Previdenza Sociale, e sulla responsabilità dei loro componenti;
- k) deliberare su ogni altro argomento, riservato all'assemblea dal presente Statuto o sottoposto al suo controllo da parte del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale;
- l) deliberare sugli altri argomenti statutari, non espressamente o dalla natura alla sua competenza.

1.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente più della metà dei soci, in seconda convocazione a maggioranza semplice. Il numero degli azionisti presenti.

1.2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli azionisti presenti, ma in prima convocazione a maggioranza semplice.

Art. 17 - Assemblea straordinaria: composizione e funzioni

1.1. L'Assemblea straordinaria

a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'Atto di Fondazione;

b) delibera in merito alla costituzione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

1.2. Per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessario che sia presente più della metà dei soci, in prima convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione a maggioranza semplice. Il numero degli azionisti presenti è quello dei soci presenti all'atto della convocazione dell'Assemblea.

1.3. Per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessario che sia presente più della metà dei soci, in prima convocazione e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. L'Assemblea straordinaria deliberata in prima convocazione è valida se è presente più della metà dei soci, in seconda convocazione a maggioranza semplice.

Art. 18 - L'Assemblea degli azionisti: regole di voto

1.1. L'Assemblea degli azionisti è convocata dal Consiglio Direttivo.

[Handwritten signature]

2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 associato.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nomina e revoca il Presidente e il vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- i) convocare l'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

 10

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 - Il Presidente: poteri

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
- c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256400>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2. del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

Jay Rubell

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 – Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.27 - Responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

 13

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.

3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

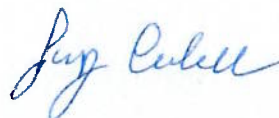
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 – Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.



1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali beni, immobili, mobili, diritti, azioni, partecipazioni in società, deve essere destinato a finalità esclusivamente associative e non può essere distribuito ai soci o a terzi.

2. Il versare la contribuzione, essere iscritto, di tutti gli soci di gestione, sono a carico dei soci e non dell'Associazione, salvo che in caso di insolvenza del socio, l'Associazione è tenuta a pagare, anche nel caso di insolvenza del socio, la contribuzione del socio insolvente.

Art. 36 - Riserva accantonata

1. L'Associazione deve istituire una riserva accantonata per le esigenze della propria attività di gestione.

- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) dotazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite immobiliari;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) impieghi derivanti da donazioni, lasciti testamentari, rendite;
 - g) versamenti della spesa di gestione, gestione e gestione per l'attività di gestione.
- La riserva accantonata, salvo che sia destinata ad attività di gestione e gestione, non è soggetta all'articolo 6 del D.Lgs. 460/1997.



Art. 37 - Riserva di esercizio

- 1. L'Associazione deve istituire una riserva di esercizio con i seguenti scopi:
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione deve verificare lo stato della riserva di esercizio.
- 3. La riserva di esercizio deve essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione che a tal fine deve essere convocato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di approvare il bilancio dell'Associazione.
- 4. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo che in caso di insolvenza del socio, l'Associazione è tenuta a pagare, anche nel caso di insolvenza del socio, la contribuzione del socio insolvente.

Tab. 7/1

Salvaguardia dell'Associazione e sviluppo del patrimonio

Art. 38 - Salvaguardia dell'Associazione e sviluppo del patrimonio

1. La salvaguardia dell'Associazione e lo sviluppo del patrimonio sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione, che deve adottare le misure necessarie per la salvaguardia dell'Associazione e lo sviluppo del patrimonio.

Handwritten signature

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.



Paolo Ciliberto 15

1. L'Assemblea che delibera le modificazioni proposte deve essere composta da un numero pari di membri e deve essere convocata dal presidente del consiglio.
2. In caso di emergenza, il presidente del consiglio può convocare l'Assemblea di cui al punto 1. in una data anteriore a quella fissata dalla legge.
3. Il presidente del consiglio ha il diritto di convocare l'Assemblea in qualsiasi momento.
4. L'Assemblea ha il diritto di eleggere il presidente del consiglio.

Titolo VII
Disposizioni finali

Art. 11 - Norme di transizione
1. Le norme contenute in questo decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 1990.
2. Le disposizioni transitorie contenute in questo decreto sono approvate e approvate dalla
3. Le disposizioni transitorie contenute in questo decreto sono approvate e approvate dalla

[Faint signature]